

I. Rispetto a Venezia li pagamenti dovranno seguire al solito Ufficio dei Governatori alle Entrate collo stesso metodo, che si praticava all'epoca 1796.; e rapporto alle Provincie della Terra-Ferma, dovranno i Contribuenti effettuare i loro pagamenti alle Casse delle Intendenze Provinciali di Finanza.

II. Resta ciascuno obbligato a pagare detta Tassa entro il prossimo mese di Dicembre, e chi in tale termine non soddisferà al suo debito in tutto, o in parte soggiacerà alla solita pena del dieci per Cento su quella somma, di cui sarà rimasto Debitore.

III. A chi pagherà il suo debito entro il corrente Novembre si è degnata Sua Maestà di approvare, che per questa volta venga accordato il Dono del dieci per Cento, secondo la pratica passata.

IV. Non potendo cadere detta Tassa, che sulli Fondi, o Stabili soggetti attualmente all' Augusto Dominio di Sua Maestà per togliere ogni ostacolo al pagamento di quei Possessori, che hanno parte delle loro proprietà fuori Stato, e per abilitarli a profittare del tempo accordato per il godimento del Dono del dieci per Cento, saranno ammessi li Possessori medesimi a pagare a norma di una loro giurata dichiarazione di quanto possiedono attualmente in questo Stato, con obbligo agli stessi di giustificare legalmen-